



DELIBERA N. 681

del 6 ottobre 2021

Oggetto

Richiesta di parere in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 39/2013 tra l'incarico di membro elettivo del CdA dell'*omissis* (*omissis*) e l'incarico di Responsabile/Coordinatore del Settore della *omissis*, nonché Responsabile di Area.

Riferimenti normativi

articolo 12, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Parole chiave

Incompatibilità – Componente del CDA – Responsabile di Settore – Responsabile di Area - deleghe gestionali – funzioni dirigenziali - enti di diritto pubblico

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

l'articolo 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi nonché esprimere pareri su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati;

il Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso - approvato con delibera del Consiglio n. 1102 del 21 novembre 2018 e pubblicato in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 6 ottobre 2021

Considerato in fatto

Con nota dell'18 maggio 2021 è stato richiesto all'Autorità un parere in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 39/2013 tra l'incarico di membro elettivo del CdA dell' *omissis* (*omissis*) e l'incarico di Responsabile/Coordinatore del Settore della *omissis*, nonché Responsabile di Area.

Considerato in diritto

Ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013

Nel caso di specie, occorre verificare, in primis, se il contemporaneo svolgimento dell'incarico di componente eletto dai dipendenti in seno al CdA dell' *omissis* e la carica di Coordinatore dell'intera Area della " *omissis* " dell'Istituto nonché Responsabile di Area possa astrattamente configurare l'ipotesi di incompatibilità "tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 39/2013 o, in subordine, la fattispecie di conflitto di interesse, anche di carattere strutturale.

Tale norma prevede che «*gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico*».

Da premettere che l'ipotesi di incompatibilità prevista dal citato articolo 12 si applica all' *omissis* , quale "ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria" come definito dall' *omissis* (decreto che ha riordinato e ridenominato l' *omissis*), nonché dall'art 1 dello Statuto, approvato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il *omissis*.

Tanto premesso, nella fattispecie in esame appare dirimente accertare quale sia il soggetto che ha conferito l'incarico; ciò in quanto l'ipotesi di incompatibilità "tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" prevista dall'articolo 12 postula che l'incarico sia conferito dall'ente o amministrazione nel quale il destinatario necessariamente svolge l'incarico.

Nel caso in questione il soggetto (componente del CDA) è stato eletto dal personale interno dell' *omissis* tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato e nominato con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. *omissis*.

Dunque, l'ente presso cui il soggetto svolge l'incarico in questione (rectius, l' *omissis*) non è il medesimo che lo ha conferito (il Ministero).

Ne consegue che difetta in radice il presupposto per opinare una incompatibilità ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 39/2013, norma non applicabile al caso in discussione.

L'esclusione di ipotesi di incompatibilità di cui al citato decreto non esclude però il sussistere di situazioni di conflitto di interessi (cfr. Orientamento 61 del 22 luglio 2014).

Configurabilità di una ipotesi di conflitto di interessi



Occorrerà quindi indagare se effettivamente il contemporaneo svolgimento da parte del medesimo soggetto degli incarichi di Componente del CdA, Responsabile del Settore *omissis* e Responsabile di Area possa dar luogo ad una situazione di conflitto di interessi strutturale o generalizzato.

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato (cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83; Delibera n.232 del 4 marzo 2020), *"questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori. L'intervento dell'Autorità ha una funzione preminentemente collaborativa; si svolge, cioè, in forma di ausilio all'operato degli RPCT di ciascun ente. Le singole amministrazioni, con lo specifico supporto del RPCT, restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri funzionari"*.

Sul conflitto di interessi strutturale, utile richiamare le indicazioni già fornite dall'Autorità con Delibera 1064/2019 (PNA 2019 – Parte III), laddove è stato chiarito che detta fattispecie può presentarsi *"nei casi in cui il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall'assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013."*

Dunque, *"per quanto concerne l'ipotesi di conflitto di interessi generalizzato, cd. strutturale, come sopra descritto, si fa presente che il conferimento dell'incarico deve essere apprezzato sotto il profilo dell'opportunità, considerato che in materia di inconferibilità di incarichi la normativa va interpretata restrittivamente e, quindi, che l'esistenza di tale conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico. Va tuttavia considerato che il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa"*.

Al riguardo, si rileva che sia il RPCT dell' *omissis* che la Corte dei Conti nella citata delibera *omissis*, hanno fatto riferimento a specifiche vicende dalle quali emergerebbe l'ipotizzato conflitto di interesse, stante la partecipazione alla discussione e alla votazione delle deliberazioni adottate dal Cda su materie proprie del settore e dell'area di cui il membro elettivo del CDA ha anche la responsabilità e il coordinamento:

- nel corso della riunione del CdA tenutasi il *omissis*, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo accordo quadro di collaborazione scientifica tra l' *omissis* e l' *omissis*, il Dott. *omissis* votava lui stesso la convenzione, nella quale egli veniva individuato come il referente scientifico;

- nel corso del Cda del *omissis* sono state approvate undici deliberazioni, di cui sei istruite o illustrate dal predetto componente.

Si tratta di circostanze nelle quali si sostanzierebbe una situazione di conflitto d'interessi, che mette a rischio l'effettiva separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa e dunque l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa, come del resto già rilevato dalla Corte dei Conti con la citata delibera.

Infatti, il soggetto precedente (membro del CdA) potrebbe avere un interesse personale o professionale, tale da incidere, anche solo a livello potenziale, sulla imparzialità delle decisioni o anche delle valutazioni che è chiamato ad esprimere su ambiti di attività e materie proprie del settore e dell'area di cui è responsabile e/o coordinatore.

Le considerazioni finora svolte conducono a ritenere certamente sussistente un obbligo di astensione in capo al componente del CdA in tutte quelle situazioni in cui si trovi a valutare ovvero a sottoporre

all'approvazione del Consiglio di indirizzo atti concernenti l'attività relativa al Settore della *omissis* di cui è coordinatore, nonché dell'Area 1 di cui è responsabile. Tale posizione, a causa della quale sarebbe necessaria una ripetuta astensione, potrebbe recare un pregiudizio al funzionamento, al buon andamento e alla continuità dell'azione amministrativa. In ragione di tale considerazione, si ritiene che il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi nel caso di specie non idoneo a superare la situazione di conflitto di interesse derivante dalla contestuale attribuzione al medesimo soggetto di incarichi compatibili; oltretutto, si tratta di un rimedio di difficile applicazione tenuto conto che l'astensione dovrebbe avere carattere sistematico e riguardare un intero ambito dell'attività dell' *omissis* (Area *omissis*).

Occorre, pertanto, che l'Istituto valuti attentamente l'opportunità di scegliere tra gli incarichi conferiti al medesimo soggetto, ovvero predisponga idonei presidi di prevenzione del rischio (ad esempio, meccanismo della distinzione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni").

Si demanda, dunque, all'Ente la verifica, in concreto, della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, individuando nel PTPCT e nel Codice di comportamento specifiche misure per prevenirli. Anche per tale individuazione possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

di approvare il parere richiesto dal RPCT dell' *omissis*, nei termini di cui sopra e di trasmettere la presente delibera al richiedente.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 ottobre 2021

Per il Segretario verbalizzante

Rosetta Greco